



FONDAZIONE ITALIANA
PER L'INNOVAZIONE FORENSE



Consiglio
Nazionale
Forense

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Modulo 2

(2 webinar da 2 ore)

IL REGOLAMENTO EUROPEO SULL'I.A. E LA LEGGE ITALIANA: STRUTTURA, OBBLIGHI E IMPATTO SULLA PROFESSIONE FORENSE

04/03/26 ore 15.00 – 17.00

coordina cons. avv. Ettore Atzori

avv. Giorgio Battaglini – avv. Giovanni Battista Gallus – avv. Alessio Pellegrino

- Finalità e principi generali dell'AI Act: sicurezza, trasparenza, diritti fondamentali
- Classificazione dei sistemi di IA per livello di rischio: proibiti, alto rischio, rischio limitato, rischio minimo
- Focus sugli obblighi per gli utilizzatori professionali di IA (art. 26 ss.): responsabilità, sorveglianza umana, trasparenza
- Requisiti per i sistemi ad alto rischio: valutazione della conformità, registrazione, supervisione



L'A.I. ACT – REGOLAMENTO EUROPEO 2024/1689
PUBBLICATO IL 1 AGOSTO 2024 MA AD APPLICAZIONE PROGRESSIVA

la Commissione europea ha poi pubblicato due fondamentali linee guida interpretative:

le Linee guida sulle pratiche di IA vietate (C(2025) 884 final, 4/2/2025)

le Linee guida sulla definizione di sistema di IA (C(2025) 924 final, 6/2/2025).



FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELL'AI ACT

Nei considerando iniziali si specifica che il fine è quello di istituire “*un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione*”.

L'articolo 1 enuncia la duplice ambizione del legislatore europeo: “*promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile*” e garantire contestualmente “*un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA*”, “*promuovendo l'innovazione*”.

FINALITA' DELL'AI ACT

Prima di elencare i principi generali ed affrontare la classificazione per livello di rischio, è indispensabile fornire alcune definizioni e chiarire subito cosa si intende per *Sistema di intelligenza artificiale* e quali sono i principali destinatari degli obblighi del Regolamento, il *Fornitore* (Provider) e il *Deployer* (l'utilizzatore professionale).

L'AI Act costruisce infatti un sistema di responsabilità differenziato intorno a queste due figure cardine, che occorre saper distinguere con precisione perché gli obblighi in capo a ciascuna sono di natura e intensità radicalmente diverse.



LA DEFINIZIONE DI “SISTEMA DI IA”

LA QUESTIONE PRELIMINARE (ART. 3 E LINEE GUIDA C(2025) 924)

Prima di chiedersi se un sistema sia vietato o ad alto rischio, occorre rispondere a una questione logicamente anteriore: il sistema in esame è un “sistema di IA” ai sensi dell’art. 3 (punto 1)?

Il regolamento non si applica infatti a tutti i sistemi, ma solo a quelli che soddisfano la definizione di "sistema di IA" ai sensi del predetto articolo 3. La definizione di sistema di IA è pertanto fondamentale per comprendere l'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

La definizione è la seguente: un sistema di IA è “*un sistema automatizzato - progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili - e che può presentare adattabilità dopo la diffusione - e che, per obiettivi espliciti o impliciti, - deduce dall'input che riceve come generare output - quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni - che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*”.



LA DEFINIZIONE DI “SISTEMA DI IA”

La risposta non è sempre scontata, ed è proprio per questo che la Commissione nel luglio 2025 ha pubblicato le *Linee guida C(2025) 924 final* nelle quali si specifica che tale definizione comprende sette elementi principali: 1 automatizzazione; 2 autonomia; 3 adattabilità; 4 gli obiettivi del sistema secondo i quali l'a.i. è progettata per funzionare; 5 capacità inferenziale di cui deve essere dotato per generare output; 6 le 4 grandi categorie di output generabile dai sistemi di a.i.: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni; 7 la possibilità degli output di influenzare ambienti fisici o virtuali.

Nelle Linee Guida si specifica che la definizione di sistema di IA adotta una prospettiva basata sul ciclo di vita che comprende due fasi principali: la fase precedente alla diffusione o di "costruzione" del sistema e la fase successiva alla diffusione o di "uso" del sistema.



Non è possibile determinare automaticamente quali sistemi rientrino o meno nella definizione di sistema di IA o redigerne elenchi esaustivi.



LA DEFINIZIONE DI “FORNITORE” E DI “DEPLOYER”

Questi sono i principali destinatari degli obblighi del Regolamento, il Fornitore (Provider) e il Deployer (l'utilizzatore professionale). L'AI Act costruisce infatti un sistema di responsabilità differenziato intorno a queste due figure cardine, che occorre saper distinguere con precisione perché gli obblighi in capo a ciascuna sono di natura e intensità radicalmente diverse.

| | FORNITORE (Provider) | DEPLOYER (Utilizzatore professionale) |
|-----------------------------|---|---|
| Definizione (art. 3) | Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o un altro organismo che sviluppa/fa sviluppare un sistema o modello di IA per finalità generali e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito. | Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale |

*** Attenzione alla possibile trasformazione della qualifica:** quando il deployer diventa provider (art.25 e cons. 84)

Un deployer - ma anche un distributore, un importatore o qualsiasi altra terza parte - può essere reputato fornitore a tutti gli effetti, con i relativi e ben più gravosi obblighi, al verificarsi di tre circostanze tassative: (I) quando appone il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato da altri; (II) quando apporta una modifica sostanziale al sistema di IA ad alto rischio; (III) quando modifica la finalità prevista del sistema di IA, anche un sistema per finalità generali, in modo da farlo rientrare nelle categorie ad alto rischio a norma dell'art. 6. **In tali casi la qualifica non si sovrappone: si trasforma.**



PRINCIPI GENERALI DELL'AI ACT

Il Regolamento non li riassume in un unico articolo-manifesto ma li dissemina lungo l'intero testo.

- **Sicurezza e robustezza (9 e 15)**. I sistemi di a.i. devono raggiungere livelli adeguati di accuratezza e resistenza agli attacchi informatici (cybersicurezza) lungo l'intero loro ciclo di vita. -
- **Trasparenza (13 e 50)**. Si declina in molteplici obblighi: documentazione tecnica, registri automatici di log, obbligo di informare i destinatari delle decisioni assistite da IA. -
- **Rispetto dei diritti fondamentali (27, 77)**. L'art. 27 impone ai deployer di sistemi ad alto rischio una Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) preventiva. -
- **Supervisione umana (14)**. I sistemi ad alto rischio devono essere progettati in modo da permettere agli esseri umani di sorvegliarli, intervenire e disattivarli: il principio *human-in-the-loop*. -
- **Non discriminazione e proporzionalità (77)**. Il Regolamento vieta o limita sistemi capaci di produrre effetti discriminatori. -



LA CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI IA PER LIVELLO DI RISCHIO

Il meccanismo portante del Regolamento è un approccio basato sul **rischio articolato in quattro categorie**. Questa struttura non è un esercizio accademico: è la condizione operativa per sapere quali obblighi si applicano in ogni situazione concreta, sia nella veste di consulente che di utilizzatore professionale. La prima domanda da porsi davanti a qualsiasi sistema di IA è dunque: a quale categoria appartiene?

| Categoria | Regime / Applicabilità | Esempi di massima rilevanza forense |
|--|---|--|
| Rischio inaccettabile (vietati) | Divieto assoluto (art. 5). | <u>Social scoring</u> , <u>profilazione predittiva criminale</u> , <u>riconoscimento emotivo sul lavoro</u> , <u>biometria di massa in tempo reale</u> |
| Alto rischio | Obblighi severi (artt. 6-27, <u>All. III</u>). | Sistemi a supporto della giurisdizione (<u>All. III, pt. 8</u>), <u>selezione del personale</u> , <u>accesso al credito</u> , <u>valutazione del rischio di recidiva ...</u> |
| Rischio limitato | Obblighi di trasparenza (art. 50). | <u>Chatbot</u> , <u>deepfake</u> , <u>testi generati su temi di interesse pubblico ...</u> |
| Rischio minimo | Nessun obbligo specifico; codici di condotta volontari (art. 95). | <u>Filtri antispam</u> , <u>assistenti generici</u> ; * attenzione: funzionalità di IA invisibili in editor, traduttori, PDF reader |



FONDAZIONE ITALIANA
PER L'INNOVAZIONE FORENSE



Giorgio Battaglini - Venezia